



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**IX Sezione civile**

**Sezione Specializzata in materia di Impresa**

Il Giudice designato, dott. Fausto Basile, nella causa iscritta al n. 69110 del Ruolo generale degli affari civili - procedimenti speciali sommari - per l'anno 2016, introdotta con ricorso depositato in data 13.10.2016

**da**

**S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori** (Avv.ti Maurizio Mandel, Maria Piera Saija e Alessandra Amendola)

*Ricorrente*

**contro**

**LIVE NATION 2 S.r.l.**, con sede in Milano, via Pietrasanta n. 14 (Avv.ti Matteo Francesco Emanuele Bay e Antonio Distefano);

**SEATWAVE Ltd.**, con sede legale a Londra (UK), Regent Arcade House 19-25, Argyll Street (Avv.ti Matteo Francesco Emanuele Bay e Antonio Distefano);

**TIKETBIS SICIEDAD LIMITADA**, con sede in Calle Uribitarte 6, Piso 2, 48001 – Bilbao Vizcaya, Spagna (Avv.ti Marco Berliri; Massimiliano Masnada e Prof. Luigi Mansani);

**VIAGOGO AG**, con sede in Rue de Lyon 109, 1203 Ginevra, Confederazione svizzera;

*Resistenti*

**nonché**

**FEDERCONSUMATORI – Federazione nazionale di consumatori e utenti** (Avv.ti Alla Laura Cavalsassi e Gabriella Arcuri)

*Intervenuta*

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.11.2016, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex artt. 156, 162 e 163 L. 633/41, nonché 669-bis e 700 c.p.c., la S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori ("SIAE") ha agito in sede cautelare nei confronti di Live Nation 2 S.r.l. ("Live Nation 2"), Seatwave Ltd. ("Seatwave"), Ticketbis Societat Limitada ("Ticketbis") e Viagogo A.G. ("Viagogo") per sentir accogliere le seguenti conclusioni:





"accertato, nei limiti delle verifiche proprie del giudizio cautelare, in relazione ai fatti e per i motivi tutti di cui in narrativa, che le resistenti svolgono e continuano a svolgere attraverso i propri siti web [www.seatwave.it](http://www.seatwave.it), [www.viagogo.it](http://www.viagogo.it), [www.ticketbis.it](http://www.ticketbis.it) la vendita dei biglietti relativi ai concerti dei Coldplay che si terranno a Milano il 3 e 7 luglio 2017 a prezzi maggiorati rispetto a quelli ufficiali in violazione dei diritti di autore, per l'effetto, ai sensi degli art. 156, 162 e 163 lda disporre 1. il sequestro dei siti identificati dai seguenti nomi di dominio [www.seatwave.it](http://www.seatwave.it), [www.ticketbis.it](http://www.ticketbis.it) e [www.viagogo.it](http://www.viagogo.it) agli indirizzi IP statici associati ai predetti nomi di dominio e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell'attualità e in futuro (come meglio specificato nei doc.ti 17, 18 e 19) e/o dei biglietti offerti in vendita su tali siti relativi ai concerti italiani dei Coldplay a prezzi superiori a quelli ufficiali; 2. nonché l'inibizione alle società resistenti, direttamente o per mezzo di soggetti terzi, dell'ulteriore commercializzazione dei predetti biglietti, fissando a carico delle stesse – ex art. 614-bis c.p.c. – il pagamento di Euro 10.000,00 o di diversa somma equitativamente determinata per ogni giorno di violazione dell'ordine inibitorio in questione”.

All'udienza del 27 ottobre 2016, si è costituita in giudizio, con intervento adesivo dipendente, la Federazione nazionale di consumatori e utenti ("Federconsumatori") – legittimata ad intervenire ai sensi dell'art. 139 del Codice del consumo in quanto iscritta nell'elenco di cui al precedente art. 137 – insistendo per l'accoglimento del ricorso principale di SIAE.

Si è costituita altresì la Live Nation 2, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore di quello di Milano e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande di SIAE.

Il Giudice, dato atto del mancato perfezionamento della notifica nei confronti delle altre resistenti, ne ha ordinato la rinnovazione entro il 15 novembre e ha fissato la nuova udienza per la prosecuzione del procedimento.

Con memoria depositata in data 23.11.2016 si è costituita la Ticketbis, richiedendo l'integrale rigetto delle domande svolte da SIAE e Federconsumatori.

All'udienza al 24 novembre 2016 si sono costituite la Seatwave Ltd. e la Viagogo, le quali hanno eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Roma per essere territorialmente





competente quello di Milano e, nel merito, hanno chiesto il rigetto integrale delle domande cautelari svolte dalla ricorrente e dalla interveniente.

Va in primo luogo rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore di quello di Milano, nella cui circoscrizione ha sede la Live Nation 2, unica società resistente con sede in Italia.

Ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c. la domanda cautelare *ante causam* si propone "al giudice competente a conoscere del merito", per cui non sussistendo, nella fattispecie in esame, i presupposti per l'applicazione del foro residuale di residenza dell'attore previsto dal secondo comma dell'art. 18 c.p.c., atteso che la Live Nation 2, ha sede in Milano, trovano applicazione i criteri di competenza previsti dagli artt. 18, primo comma, 19 e 20 c.p.c..

Mentre i primi due articoli disciplinano, rispettivamente, il foro generale delle persone fisiche e delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, l'art. 20 aggiunge due fori speciali avanti ai quali, l'attore, a sua libera scelta, può decidere di radicare la causa quando questa verte in materia di obbligazioni: il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio e il foro del luogo dove la stessa deve essere adempiuta.

Le domande che la SIAE intende porre nella futura causa di merito non si fondano su un titolo contrattuale, ma consistono nell'accertamento dell'illiceità della attività di *secondary ticketing* svolta dalle società resistenti e nella conseguente condanna delle stesse al risarcimento del danno subito a seguito del mancato pagamento, attraverso tale presunta attività illecita, dei diritti d'autore effettivamente dovuti anche sul ricavato dalle vendite successive dei titoli di partecipazione ai due concerti del gruppo musicale dei Coldplay, fissati per il 3 e il 4 luglio 2017.

Nelle obbligazioni da fatto illecito il luogo dove è sorta l'obbligazione (il *locus commissi delicti*), corrisponde al luogo ove si è verificato l'evento dannoso prodotto dal fatto illecito. Se l'evento dannoso si è espanso in più luoghi diversi, assume rilevanza quello dove, per la prima volta, l'azione o omissione illecita hanno lesa il patrimonio attoreo. Rileva, quindi, il luogo dove il danno si manifesta per la prima volta. Nel caso di divergenza tra luogo dove è stata posta in essere la condotta illecita e luogo di produzione del danno, rileva quest'ultimo.





Pertanto, per “luogo in cui è sorta l'obbligazione” di risarcimento del danno da fatto illecito deve intendersi il luogo in cui si è verificato il danno (patrimoniale o morale) risarcibile, conseguente al fatto illecito.

Qualora il presunto illecito sia commesso tramite *internet*, la giurisprudenza in tema di diffamazione, ha rilevato l'impossibilità, ai fini della individuazione del *forum commissi delicti*, di fare riferimento al luogo di prima pubblicazione della notizia e a quello di immissione della notizia diffamatoria in rete, in quanto il danno non si produce automaticamente appunto con l'immissione in rete, ma solo a seguito di accesso al sito da parte dei visitatori. Parimenti inutilizzabile è risultato il criterio del luogo di accesso del primo visitatore, in quanto impossibile da individuare e per le stesse ragioni quello di allocazione del *server*, che può essere collocato in qualsiasi parte del mondo. In tali casi si è pertanto ritenuto competente il giudice del luogo di domicilio del soggetto realmente danneggiato, in quanto il domicilio rappresenta la sede principale degli affari e degli interessi della persona e, quindi, in tale luogo si verificano principalmente gli effetti pregiudizievoli dell'offesa alla reputazione (Cass., n. 6591/2002).

Le SS.UU. hanno poi esteso il principio secondo cui la competenza spetta al giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato a tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione alla reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole (Cass., S.U., 21661/2009; conf., ex plurimis, Cass., n. 4185/2010).

Nella fattispecie in esame, sebbene l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito non riguardi la lesione di un diritto della personalità, bensì quella del diritto patrimoniale d'autore tutelato dalla SIAE, la circostanza che il fatto illecito sarebbe stato





arrecato alla SIAE attraverso la vendita *online* dei titoli di partecipazione al concerto in contestazione, permette di applicare anche in questo caso il suddetto principio del radicamento della competenza territoriale presso la sede di Roma della ricorrente.

Sulla base di tali principi va quindi affermata la competenza per territorio del Tribunale di Roma.

Nel merito, si osserva che con il ricorso in esame la ricorrente SIAE ha denunciato il grave illecito commesso dalle società resistenti consistente nella violazione della normativa posta a tutela del diritto d'autore, in quanto le stesse, tramite le proprie piattaforme di commercio *online* di biglietti a prezzi notevolmente maggiorati rispetto a quelli ufficiali (la Live Nation 2 tramite la società del gruppo Seatwave), gestirebbero un mercato di *secondary ticketing*, traendo ingenti profitti a danno degli autori e dei consumatori; il tutto con specifico riferimento alla vendita sul mercato secondario dei biglietti per i concerti che il gruppo musicale Colplay terrà il 3 e 4 luglio 2017 presso lo stadio San Siro di Milano. A fronte di tale presunta attività illecita, la SIAE ha chiesto in via d'urgenza i provvedimenti cautelari innanzi indicati.

La Live Nation 2, in qualità di organizzatore dello spettacolo musicale per cui è causa, ha affermato di non aver mai venduto i biglietti relativi all'evento in questione sul mercato secondario o a soggetti controllati che operano su tale mercato, avendolo fatto soltanto sul mercato primario *online* - tramite il rivenditore ufficiale TiketOne - e *offline* - tramite i distributori TicketOne e Best Union.

Essa, inoltre, ha sostenuto la piena legittimità dell'attività di *secondary ticketing*, atteso che la disciplina italiana in materia di diritto d'autore non riconosce agli autori delle opere musicali che costituiscono oggetto di una prestazione spettacolistica un diritto di seguito (analogo a quello previsto dall'art. 144 LdA per le sole opere figurative) che legittimi gli stessi ad ottenere un compenso aggiuntivo (rispetto a quello calcolato sul prezzo ufficiale di vendita) nel caso di rivendita dei biglietti d'ingresso successivamente alla loro prima emissione sul mercato da parte dei soggetti debitamente autorizzati alla loro commercializzazione.

Anche Seatwave, Ticketbis e Viagogo hanno innanzitutto ribadito la piena liceità dell'attività di *secondary ticketing* che non potrebbe costituire attività illecita non





sussistendo, in capo agli autori di opere musicali, alcun diritto di ricevere un compenso ulteriore per ogni successiva rivendita dei biglietti degli eventi che li riguardano.

Esse hanno poi dichiarato di svolgere esclusivamente l'attività di *hosting provider* di piattaforme *online* di scambio e commercio elettronico e di non essere pertanto coinvolte in alcun modo nella gestione di un mercato secondario. Si tratterebbe, piuttosto, di vendite che avvengono su tali piattaforme di commercio elettronico attraverso libere e autonome transazioni tra gli utenti, i quali pongono in essere un'attività di rivendita sul mercato secondario di biglietti di spettacoli musicali del tutto lecita a legislazione vigente, non essendo previsto alcun divieto in tal senso, né un diritto di seguito a favore degli autori delle opere musicali oggetto della prestazione spettacolistica.

La Federconsumatori, nella qualità di interventore *ad adiuvandum*, ha chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla SIAE, denunciando la circostanza che, nel giro di pochi minuti, i biglietti dei concerti in questione sono andati esauriti sul mercato primario al prezzo ufficiale, per poi essere immediatamente disponibili sul mercato secondario sulle piattaforme di commercio elettronico gestite dalle società resistenti, a prezzi notevolmente maggiorati. Ne conseguirebbe un pregiudizio per i consumatori e gli utenti, trattandosi di azioni che falsano o che sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico che il consumatore medio avrebbe avuto.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la questione posta dal ricorso introduttivo consiste nell'accertare, sia pure all'esito della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, l'eventuale illiceità dell'attività di *secondary ticketing* relativa ai biglietti dei concerti dei Coldplay del 3 e 4 luglio 2017 allo stadio San Siro di Milano e l'eventuale responsabilità delle società resistenti nella gestione del mercato secondario di tali biglietti, rivenduti sulle piattaforme di commercio elettronico gestite dalle società resistenti (diverse da Live Nation 2) ad un prezzo notevolmente superiore rispetto a quello ufficiale praticato sul mercato primario.

Al riguardo, occorre innanzitutto premettere che, a legislazione vigente, la rivendita individuale e occasionale (c.d. bagarinaggio) sul mercato secondario di biglietti di eventi musicali precedentemente venduti dall'organizzatore dell'evento sul mercato primario ai





consumatori finali non può ritenersi illecito sotto il profilo della violazione del diritto d'autore, neppure se praticata ad un prezzo notevolmente più elevato rispetto a quello ufficiale o se effettuata tramite piattaforme di commercio elettronico in grado di facilitare notevolmente l'incontro tra la domanda e l'offerta.

Manca, infatti, nell'ordinamento vigente una norma che conferisce all'autore di un'opera musicale oggetto di una prestazione spettacolistica il diritto di ricevere un ulteriore compenso per ogni successiva rivendita del titolo di partecipazione all'evento che riguardi la sua opera.

Tale assunto trova conferma nella recente iniziativa governativa tesa ad introdurre nell'ordinamento una norma che vieti espressamente a qualunque soggetto diverso dagli organizzatori di spettacoli e dai titolari di biglietterie automatizzate la rivendita (c.d. bagarinaggio) di titoli di accesso ad attività di spettacolo, prevedendone le sanzioni in caso di violazione del suddetto divieto.

Pertanto, in tale caso, anche l'attività di *hosting provider* svolta dalle società resistenti (diverse da Live Nation 2) risulta lecita e conforme alla normativa nazionale e comunitaria vigente (Dir. n. 2000/31/CE e D.lgs. n. 70/2003). Conseguentemente, nessuna responsabilità può essere attribuita ai soggetti che svolgono solamente l'attività di *hosting provider*, limitandosi a fornire la piattaforma informatica sulla quale gli utenti finali svolgono in maniera occasionale e non organizzata la lecita attività di rivendita sul mercato secondario dei titoli di accesso ad attività di spettacolo o sportive.

Tuttavia, al di fuori di tale ipotesi va considerata illecita la vendita sul mercato secondario dei biglietti di un evento musicale quando l'attività di *secondary ticketing* viene svolta in maniera professionale e organizzata dalle stesse società che organizzano l'evento e/o che gestiscono piattaforme informatiche di commercio elettronico, ponendo in essere una vera e propria attività lucrativa che si interpone tra i distributori ufficiali e i consumatori, destinatari dei titoli di partecipazione alle attività di spettacolo.

In tali casi, l'illiceità di dell'attività di bagarinaggio *online* deriva dal fatto che essa si traduce in una sostanziale elusione delle disposizioni a tutela del diritto patrimoniale d'autore, e dunque, in un pregiudizio economico sia per gli autori rappresentati dalla SIAE che per i consumatori finali (oltre che per l'Erario). Difatti, così operando si ottiene il







risultato illecito consistente nel fatto che i diritti d'autore e le imposte vengono pagate alla SIAE sul prezzo facciale dei biglietti venduti sul mercato primario a società commerciali che organizzano professionalmente la loro rivendita sul mercato secondario, anziché sul prezzo di vendita dalle stesse effettivamente praticato ai consumatori finali sul mercato secondario.

In altri termini, l'elusione delle norme a tutela del diritto d'autore (e sul pagamento dell'IVA) si verifica quando i titoli di accesso ad attività di spettacolo vengono venduti sul mercato primario non ai consumatori finali (destinatari naturali), ma a società che gestiscono piattaforme di commercio elettronico, le quali provvedono immediatamente a collocarli sul mercato secondario a prezzi notevolmente più elevati rispetto a quello ufficiale, sul quale – come innanzi detto – non vengono corrisposti alla SIAE né i diritti d'autore né le imposte.

In una prima ipotesi, è lo stesso organizzatore dell'evento che vende (sia pure tramite distributore) una parte dei biglietti alle società che gestiscono le piattaforme di commercio elettronico, le quali provvedono immediatamente a rivenderli ai consumatori finali sul mercato secondario a prezzi notevolmente maggiorati. Le transazioni così effettuate in realtà non avvengono tra utenti finali che effettuano il *reticketing* con l'intento di soddisfare un interesse meramente individuale e occasionale (il c.d. *bagarinaggio online*), ma celano un'attività lucrativa svolta in maniera organizzata e continuativa dagli stessi organizzatori degli eventi musicali e/o dalle società di *hosting provider*.

In una seconda ipotesi, l'attività di *secondary ticketing* diventa illecita quando è svolta autonomamente dalle società di *hosting provider*, attraverso appositi programmi informatici in grado di aggirare il limite dei quattro biglietti vendibili *online* a ciascun consumatore e di acquistare sul mercato primario un numero di biglietti notevolmente superiore a quello consentito, da rivendere immediatamente dopo sul mercato secondario ai consumatori finali a prezzi notevolmente maggiorati.

Nella fattispecie in esame, il Tribunale, sia pure allo stato degli atti e all'esito della deliberazione sommaria propria del procedimento cautelare, ritiene presumibilmente fondata la pretesa sostanziale a salvaguardia della quale la SIAE ha chiesto, nei confronti delle società resistenti, la tutela cautelare in esame.







Difatti, dalla documentazione cartacea e informatica (in particolare, il video dei servizi realizzati dal programma televisivo “Le Iene” sul caso del *secondary ticketing* dei biglietti dei concerti milanesi dei Coldplay) prodotta dalla SIAE, emergono *prima facie* sufficienti elementi di prova del fatto che la Live Nation 2 abbia venduto parte dei biglietti relativi all’evento in contestazione alle altre società resistenti, le quali, attraverso le proprie piattaforme di commercio elettronico, li hanno immediatamente rivenduti sul mercato secondario ai consumatori finali a prezzi notevolmente maggiorati.

Sulla base della predetta documentazione, risulta probabile anche il fatto che le società di *hosting provider* resistenti abbiano acquistato sul mercato primario un numero di titoli di partecipazione all’evento spettacolistico per cui è causa superiore a quello consentito (quattro per ciascuna persona), avvalendosi di programmi informatici in grado di aggirare il sistema di sicurezza di TicketOne (distributore ufficiale *on-line*), al fine di rivenderli immediatamente a prezzi notevolmente più elevati ai consumatori finali sul mercato secondario attivo sulle proprie *marketplace*.

Tali circostanze non risultano peraltro smentite dal fatto – pacifico tra le parti – che tutti i biglietti finora venduti sul mercato primario riportano il codice di identificazione dei distributori ufficiali *on-line* (TicketOne) e *off-line* (TicketOne, Best Union e la sua controllata Charta S.r.l.) dell’organizzatore Live Nation 2.

Al contrario, sono numerosi gli indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti in grado di avvalorare in questa sede cautelare, sia pure in base di una delibazione sommaria, la tesi secondo la quale le società resistenti abbiano eluso le norme in materia di diritto d’autore ponendo in essere una vera e propria attività commerciale di *secondary ticketing* dei titoli di partecipazione ai concerti per cui è causa.

In proposito, va innanzitutto considerato il fatto che, come accaduto in molti altri casi analoghi, i circa ottantamila biglietti dei predetti concerti sono andati esauriti nel giro di pochi minuti sul mercato primario *online* e che contestualmente un numero consistente di biglietti dello stesso evento sono stati posti in vendita sui siti di *reticketing* gestiti dalle società resistenti a prezzi maggiorati. Ad oggi, i biglietti dei concerti italiani dei Coldplay venduti sul *secondary ticketing* attraverso le piattaforme informatiche delle società





resistenti (diverse da Live Nation 2) ammontano, per ammissione delle stesse resistenti, a circa un migliaio.

Inoltre, la circostanza che su tali piattaforme l'acquirente non entra in diretto contatto con il venditore, impedisce, allo stato degli atti, di ritenere plausibile l'argomento difensivo delle resistenti secondo il quale le stesse, in tutte le transazioni già effettuate o non ancora concluse, si sarebbero limitate a svolgere l'attività di *hosting provider*, essendo gli stessi utenti finali a porre in essere una lecita attività di bagarinaggio *online* rivendendo occasionalmente e individualmente sul mercato secondario uno o più biglietti precedentemente acquistati sul mercato primario.

Premesso che soltanto un apposito accertamento tecnico – che però va necessariamente rinviato alla successiva fase di merito, essendo incompatibile con l'istruttoria sommaria del procedimento cautelare – potrà eventualmente accertare, per ogni singola transazione, conclusa o non ancora conclusa, se i venditori sul mercato secondario erano/sono consumatori finali ovvero, direttamente o indirettamente, gli stessi *hosting provider* delle piattaforme di commercio elettronico sulle quali i biglietti sono stati posti in vendita, si osserva che il quadro indiziario sin qui delineato trova conferma nelle dichiarazioni rese dalle persone intervistate da "Le Iene" nei servizi realizzati a seguito delle segnalazioni delle numerose anomalie riscontrate dai consumatori nell'acquisto *online* dei biglietti dei concerti italiani dei Coldplay.

In particolare, l'amministratore delegato della Live Nation Italia, nel dare conto di numerose fatture dalle quali emergerebbe, tra l'altro, la vendita di pacchetti di biglietti per una serie di eventi (presumibilmente diversi da quello per cui è causa) a favore di società che gestiscono piattaforme di commercio elettronico, ha confermato che in alcuni casi la Live Nation 2 ha venduto un numero non irrilevante di biglietti direttamente a tali società, al fine di farli rivendere dalle stesse sul mercato secondario a prezzi notevolmente più elevati rispetto a quelli ufficiali praticati sul mercato primario.

Egli ha altresì confermato la circostanza che gli accordi in base ai quali sono avvenute tali vendite – va qui sottolineata ancora una volta la illiceità dell'attività di vendita dei biglietti sul mercato primario a soggetti diversi dai consumatori finali al solo scopo di farli porre nuovamente in vendita sul mercato secondario a prezzi notevolmente superiori a quelli





ufficiali – prevedevano che una percentuale pari al 90% del maggior importo dei biglietti venduti sul *secondary ticketing* sarebbe spettata alla stessa Live Nation 2, quale organizzatrice degli eventi in questione.

Anche se le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato di Live Nation Italia non si riferiscono espressamente al concerto dei Coldplay per cui è causa, bensì a numerosi eventi musicali precedenti, appare evidente che si tratta di un fenomeno diffuso e organizzato che in questa sede cautelare rende verosimile, nella cornice istruttoria degli altri elementi acquisiti, il quadro indiziario relativo alla illecita attività di rivendita sul *secondary ticketing* anche per i biglietti relativi al concerto in contestazione.

In proposito, va poi segnalato che con il comunicato ufficiale diffuso in data 9.11.2016, la Live Nation si è limitata a dichiarare di non aver mai immesso sul mercato secondario biglietti degli spettacoli degli artisti italiani, confermando tuttavia di averlo fatto per pochi artisti internazionali e senza smentire di averlo fatto con riferimento alla vendita *online* dei biglietti dei concerti italiani del gruppo straniero dei Coldplay, dalla quale ha preso le mosse l'inchiesta giornalistica.

La domanda cautelare appare fondata anche sotto il profilo del *periculum in mora*.

Al riguardo, la circostanza che tutti i biglietti dei concerti italiani dei Coldplay siano già stati venduti sul mercato primario non comporta il venir meno dell'imminenza e dell'irreparabilità del danno, dal momento che, come ampiamente documentato in atti, sono numerosi i biglietti ancora in vendita sulle piattaforme gestite dalle società resistenti. Neppure è fondato l'argomento secondo il quale il requisito in esame sarebbe insussistente potendo la ricorrente ottenere il pieno risarcimento del danno lamentato all'esito del successivo giudizio di merito, laddove si accertasse, a seguito di una cognizione piena, l'illiceità della condotta delle resistenti.

In senso contrario, infatti, va osservato che la vendita sul mercato secondario dei biglietti di attività di spettacolo per i quali è obbligatorio il pagamento dei diritti d'autore rappresenta un fenomeno notorio e ampiamente diffuso che pone la SIAE nella obiettiva difficoltà di ottenere, per ciascuno spettacolo i cui biglietti vengono venduti sulle piattaforme di *reticketing*, il pieno ristoro dei diritti non pagati all'esito di uno o più giudizi di merito. Difatti, trattandosi di un'attività in continua espansione sul *web*, che





sfrutta sofisticati programmi informatici in grado di aggirare i sistemi di sicurezza dei distributori ufficiali *online*, diventa oltremodo difficile se non impossibile l'accertamento, a distanza di tempo, della eventuale illiceità delle singole transazioni avvenute sulle piattaforme di commercio elettronico e, conseguentemente, della esatta quantificazione del danno. E dunque evidente che, ove non venisse accolta la domanda cautelare, il potenziale danno subito dalla SIAE a seguito della reiterata condotta delle resistenti sarebbe in continua espansione e di difficile reintegrazione esclusivamente per equivalente.

Pertanto, sebbene il presente provvedimento rimane circoscritto alla salvaguardia dei diritti d'autore relativamente ai due concerti per cui è causa, neppure può essere posta in dubbio la sussistenza del *periculum in mora* in base allo speculare argomento secondo il quale la ricorrente, all'esito dell'istruttoria piena del giudizio di merito, potrebbe ottenere l'integrale reintegrazione per equivalente del pregiudizio economico eventualmente subito a causa della vendita dei biglietti di tali concerti sul mercato secondario.

Accertata la sussistenza di entrambi i presupposti della domanda cautelare, occorre precisare che il ricorso introduttivo, sulla base delle considerazioni innanzi espresse, può essere accolto nei seguenti limiti.

Attesa la liceità della mera attività di *hosting provider* e l'impossibilità di appurare, allo stato degli atti, quali sono i biglietti venduti occasionalmente e autonomamente sul mercato secondario dagli utenti finali e quali quelli venduti direttamente dalle società titolari delle piattaforme di commercio elettronico previo acquisto degli stessi sul mercato primario - *online e/o offline* -, non può essere accolta né la domanda cautelare di sequestro dei siti gestiti dalle resistenti Seatwave, Ticketbis e Viagogo, né quella di sequestro dei biglietti dei concerti dei Coldplay posti in vendita sulle medesime piattaforme di commercio elettronico.

Va invece accolta, nei confronti di tutte le società resistenti, la domanda di inibitoria all'ulteriore commercializzazione, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti italiani dei Coldplay precedentemente acquistati sul mercato primario *offline* direttamente dalla Live Nation 2 o tramite i suoi distributori ufficiali - TicketOne e Best Union - nonché di quelli precedentemente acquistati sul mercato primario *online* da





Seatwave, Ticketbis e Viagogo tramite programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale.

Destinataria dell'inibitoria è anche Live Nation 2 in relazione alle ulteriori vendite sul mercato secondario di quei biglietti dalla stessa venduti, anche attraverso distributori *offline* o intermediari, alle altre società resistenti.

Infine, la pronuncia di inibitoria nei confronti di tutte le società resistenti va rafforzata, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, L.d.A., mediante la fissazione di una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione del presente ordine di inibizione.

Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014..

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla domanda cautelare proposta dalla S.I.A.E. nei confronti di Live Nation 2 S.r.l, Seatwave Ltd, Ticketbis Sociedad Limitada, Viagogo AG con il ricorso depositato in data 13.10.2016, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:

- 1) inibisce a Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Ltd, Ticketbis Sociedad Limitada, Viagogo AG l'ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti dei Coldplay del 3 e 4 luglio 2017 allo stadio di San Siro a Milano, acquistati sul mercato primario *offline* direttamente dalla Live Nation 2 o tramite i suoi distributori ufficiali, TicketOne e Best Union, nonché di quelli precedentemente acquistati sul mercato primario *online* da Seatwave, Ticketbis e Viagogo tramite programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale;
- 2) fissa una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione dell'ordine di inibizione di cui al n. 1);
- 3) condanna Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Ltd, Ticketbis Sociedad Limitada, Viagogo AG., in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali a favore di S.I.A.E. e di Federconsumatori, che liquida a favore della prima in euro 600,00 per spese ed euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle





spese generali, IVA e CPA e a favore della seconda in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso a Roma, il 30.11.2016

Il Giudice Designato

Dott. Fausto Basile

